

Avviso pubblico per la selezione di n. 2 risorse specialistiche di supporto al Dipartimento per le pari opportunità per l'attuazione del progetto "Lavoro agile per il futuro della PA" a valere sul PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014/2020, Asse 1, Azione 1.3.5. CUP J89D16001240006.

Art. 1 Oggetto degli incarichi e requisiti professionali

1. Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi del presente Avviso sono disciplinate dal "Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo" adottato con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (Agenzia) n.107 del 08/06/2018 (d'ora in poi "Regolamento"), dalle disposizioni di cui al presente Avviso nonché dalle norme finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 determinatasi sul territorio nazionale e internazionale.
2. Con Determina del 14 giugno 2021 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio per le politiche delle pari opportunità, Laura Menicucci, è indetta una procedura comparativa per la selezione di 2 risorse specialistiche.
3. L'Avviso, corredato degli Allegati n. 1 "Domanda di partecipazione" e n. 2 "Fabbisogno" che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto la selezione di n. 2 risorse specialistiche, di cui alla seguente Tabella A) a mezzo di valutazione comparativa, per il conferimento di incarico di natura autonoma. Le competenze specialistiche richieste sono finalizzate a supportare il Dipartimento per le pari opportunità (di seguito DPO) nell'attuazione del Progetto "Lavoro agile per il futuro della PA" a valere sul PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014/2020, Asse 1, Azione 1.3.5. CUP J89D16001240006.

Tabella A) - cfr. Fabbisogno_Allegato n. 2:

Codice	N. Risorse richieste ¹	gg/p (MAX)	Profilo profess.le	Anni di esperienza nel settore	Settore	Oggetto incarico
D1	n. 1	160	Junior	>= 2	Relazioni istituzionali e politiche di genere	Supporto all'attuazione del Progetto Lavoro Agile per il futuro della PA
D2	n. 1	160	Junior	>= 2	Gestione progetti e politiche di coesione	Supporto all'attuazione del Progetto Lavoro Agile per il futuro della PA
Tot	2					

¹ Per tutte le figure professionali è richiesto quale titolo di studio "Laurea triennale o primo livello".



4. Ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale nel settore, si considerano **i periodi lavorativi espressi in mesi, anche non continuativi, maturati nello specifico settore indicato**. Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo, per cui andrà specificata (nella domanda di partecipazione – Allegato n. 1) l’esperienza ritenuta più qualificante per ciascun singolo periodo non sovrapponibile.
- Ai fini del calcolo dell’esperienza professionale si considerano gli anni di esperienza in ambiti analoghi al profilo di candidatura. Gli anni di esperienza sono espressi anche come somma di mesi non consecutivi. Il mese viene considerato per intero laddove l’attività prestata sia superiore a 15 giorni.

Art. 2 **Requisiti di partecipazione**

1. Oltre i cittadini italiani, possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.ii..
2. Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti così come indicati nella domanda di partecipazione con riferimento al godimento dei diritti civili e politici, al possesso del titolo di studio, all’assenza di cause ostative alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
3. I candidati devono, inoltre, possedere, pena l’esclusione, il requisito inerente l’esperienza professionale di cui all’art. 1, comma 3 del presente Avviso. Gli “anni di esperienza professionale nel settore” devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione di cui all’Allegato n.1, specificando il numero minimo di anni di esperienza maturata nel settore. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili, anche ai fini dei controlli successivi.
4. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro e per l’intera durata del contratto.

Art. 3 **Domanda di partecipazione**

1. E’ possibile candidarsi al presente Avviso, presentando una (1) sola domanda di partecipazione **riferita ad un solo (1) Codice**.
 - a. Nel caso in cui il candidato presenti una o più domande relative a diversi Codici di Candidatura, tutte le domande del candidato saranno escluse dalla procedura.
 - b. Nel caso in cui il candidato presenti più domande relative al medesimo Codice di Candidatura sarà presa in considerazione solo l’ultima domanda. A tal fine fa fede l’orario di consegna della domanda di partecipazione presso la casella di posta certificata del DPO di cui al successivo punto 4.
2. La partecipazione alla selezione si formalizza con la presentazione della “domanda di partecipazione” (domanda), compilata utilizzando lo **schema di cui all’Allegato n. 1 del presente Avviso**, e resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 30 giugno 2006 n.196 e ss.mm.ii..



Essa deve essere corredata dei seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della medesima:

- a) *curriculum vitae* (CV) redatto in lingua italiana secondo *lo standard del formato europeo*;
- b) *copia di un documento di identità* in corso di validità.

Art. 4
Modalità e termini di presentazione
della domanda di partecipazione e dei relativi allegati

1. La domanda di partecipazione deve:
 - a) essere conforme allo schema di cui all'Allegato n. 1 del presente Avviso, lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le dichiarazioni vanno sempre rese, anche se negative, pertanto il candidato deve lasciare vuoto o "barrare" lo spazio che ritiene di non dover compilare perché non di pertinenza, senza espungere parti di dichiarazioni o alterare il punto elenco delle dichiarazioni;
 - b) essere sottoscritta dal candidato con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile apposta sulla domanda originale), successivamente scansionata in formato PDF in un unico file. E' possibile la presentazione della domanda firmata digitalmente.
2. Per gli allegati sono previste le seguenti modalità di presentazione:
 - *curriculum vitae* (CV) scansionato in formato PDF ed in un unico file separato dalla domanda e dal documento di identità.
Nel CV gli elementi oggetto della valutazione (esperienze professionali in relazione alle "competenze specifiche richieste" di cui all'Allegato n. 2 e Titoli di cui all'art. 7 del presente Avviso) devono essere **coerenti e riconducibili al Codice** per il quale si presenta la domanda. Gli elementi oggetto di valutazione (es. contratti di lavoro, titoli, etc.) devono essere documentabili ai fini dei successivi controlli che opererà l'Amministrazione.
Il CV, in lingua italiana, deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo e avere una estensione massima di 8 pagine, con un carattere non inferiore a 12 e dimensione massima di **1 MB**. Deve inoltre riportare *l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.* e la *dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.*
Il CV è datato e sottoscritto sull'ultima pagina con firma autografa (con firma per esteso e leggibile) o con firma digitale.
 - Copia di un *documento di identità* del candidato in corso di validità, scansionato in formato PDF ed in un unico file, separato dalla domanda e dal CV.
3. La trasmissione della **domanda di partecipazione**, del **CV** e del **documento di identità** deve avvenire solo tramite posta elettronica certificata (PEC) - a mezzo di una unica PEC contenente i 3 file separati - al seguente indirizzo PEC: politichepariopportunita@pec.governo.it secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e art. 38 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.).
L'oggetto della PEC deve riportare la seguente intestazione: *Cognome e Nome* del candidato - "..... - *Codice*" (il codice prescelto deve corrispondere a quello indicato nella domanda di partecipazione di cui all'Allegato n. 1).
La domanda **deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2021**.
Ai fini dell'ammissibilità fa fede l'orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella PEC del DPO.



Nel caso il candidato non sia il titolare della casella PEC ma si avvalga del potere di rappresentanza di cui all'art. 38 co.3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., è necessario trasmettere, oltre ai documenti previsti dalla selezione, anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i documenti di identità validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega (delegante e delegato).

4. Non sono prese in considerazione e sono escluse le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o integrative che perverranno al DPO oltre il termine fissato.
5. Il DPO non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.
6. Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della PEC da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente tramite PEC al citato indirizzo: politichepariopportunita@pec.governo.it.
7. In caso di irreperibilità del candidato per fatto non imputabile al DPO (a causa per es. della disattivazione dell'account di PEC e/o di casella elettronica piena" o non funzionante, etc.), le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate.
8. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.

Art. 5 **Procedura valutativa**

1. Il DPO provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 4 del presente Avviso.
2. La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dell'Ufficio per le politiche delle pari opportunità composta da almeno tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
3. I membri della Commissione sono tenuti a garantire "trasparenza, obiettività, imparzialità e terzietà di giudizio" a tutela della parità di trattamento fra i diversi candidati e, pertanto, dovranno dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.
4. Il decreto di nomina della Commissione può prevedere che la stessa possa svolgere i propri lavori anche con modalità telematiche o informatiche tramite l'impiego di tecnologie che permettono la partecipazione e comunicazione a distanza.
5. La Commissione - acquisite le domande ammesse dal Responsabile del Procedimento, procede alla attività valutativa di cui alle seguenti **fasi**:
 - **fase a)** valutazione del *curriculum vitae* sulla base dei criteri indicati al successivo art. 6. E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di **25 punti**; sono valutate solo le esperienze



di cui siano desumibili tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare la valutazione, specificando l'Amministrazione/ente/soggetto per il quale si è prestata l'attività, il periodo (giorno, mese e anno di inizio e fine), l'oggetto dell'incarico e le attività svolte.

Concorrono alla valutazione tutti gli anni di esperienza maturati, compresi quelli minimi richiesti per l'ammissibilità (cfr. Tabella A dell'art. 1 del presente Avviso), in coerenza con il Codice prescelto.

- **fase b)** colloquio individuale teso a verificare le competenze ed esperienze dichiarate nel CV nonché l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico. E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di **25 punti**.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 50 punti.

6. La Commissione espleta l'attività valutativa dei CV di cui alla fase a) del precedente comma, compilando apposita scheda di valutazione.
7. Al termine della fase a) di cui al comma 3 del presente articolo la Commissione, sulla base degli esiti, redige, **per ciascun Codice**, l'elenco dei nominativi dei candidati secondo l'ordine di merito (**elenco di merito**) e lo trasmette al Responsabile del Procedimento anche ai fini della convocazione a colloquio.
Sono inseriti nell'elenco i candidati che conseguono nella fase a) di cui al comma 3 del presente articolo un punteggio pari o superiore a 13, ritenuto dal DPO il limite di sufficienza per accedere alla successiva fase b). I candidati cui è attribuito in sede di valutazione del curriculum vitae un punteggio inferiore a 13 non sono inseriti nell'elenco per mancato raggiungimento del punteggio minimo.
8. Sulla base dell'elenco di cui al punto precedente sono invitati al colloquio (fase b) un numero di candidati pari al triplo delle posizioni richieste per ogni specifico Codice. Può essere superato tale limite del triplo, nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio. In tal caso, infatti, sono chiamati a colloquio tutti i candidati che - nell'ultima posizione utile nell'elenco - hanno pari punteggio.
9. I nominativi dei candidati invitati al colloquio - nonché il luogo e le modalità di svolgimento dei medesimi (se del caso anche in modalità telematica) - sono pubblicati sul sito del DPO (www.pariopportunita.gov.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati ammessi a colloquio sono convocati tramite PEC.
In caso di rinuncia e/o assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati al colloquio si può procedere allo scorrimento dell'elenco di merito invitando il/i candidato/i collocato/i nella/e posizioni successiva/e secondo l'ordine di merito dell'elenco medesimo. Si può comunque procedere al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al triplo delle posizioni richieste per lo specifico Codice.
10. La rinuncia e/o l'assenza ingiustificata nella data e nell'ora stabilita del colloquio, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
11. In esito al colloquio individuale, la Commissione formula un giudizio sintetico ai fini dell'attribuzione del punteggio.
12. Superano la fase b) di cui al comma 5 del presente articolo i candidati che, in sede di colloquio,



conseguono un punteggio pari o superiore a 13, ritenuto dal DPO il limite di sufficienza.

13. La Commissione, per ciascun Codice, predispose la “graduatoria finale”, secondo l’ordine di merito che contiene:
 - a i “vincitori” (coloro che, avendo superato le fasi a) e b) , sono in numero pari alle posizioni richieste dall’Avviso);
 - b gli “idonei” (coloro che, avendo superato le fasi a) e b), rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria, anche per le finalità di cui all’art. 6 comma 3 del “Regolamento”).
14. Il provvedimento del Direttore Generale contenente le “graduatorie finali” è pubblicato sul sito del DPO www.pariopportunita.gov.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
15. Il DPO procede prima della eventuale stipula del contratto con i candidati vincitori a idonei controlli ai sensi della vigente normativa. In ogni caso il DPO si riserva la possibilità di procedere ai medesimi controlli anche nei confronti dei soggetti non vincitori, previa estrazione a campione. Si applicano, ove ne esistano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’esperto di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e incompatibilità, l’insussistenza di una delle cause di inconfirmità, previste dal D.Lgs n. 39 dell’8 aprile 2013 e ss.mm.ii, nonché lo svolgimento di altri incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Siffatte situazioni soggettive dovranno perdurare per l’intera durata dell’incarico. Le esperienze lavorative devono essere comprovabili da documenti afferenti allo svolgimento dei singoli incarichi (contratti, attestati del datore di lavoro) non rilevando il mero possesso di altre forme documentali (es. iscrizioni in albi professionali o DURC etc.). Fermo restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati all’atto del conferimento dell’incarico emerga l’impossibilità di comprovare le dichiarazioni rese nel CV, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
16. Laddove l’esperto sia dipendente di pubblica amministrazione, ai fini della stipula del contratto, presenta ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso il DPO, senza la quale non si potrà procedere al conferimento dell’incarico. L’esperto è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conferibilità e compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività di servizio e non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.
17. Laddove l’esperto sia collocato in quiescenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015 (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 4 del 10/11/2015) che consente le collaborazioni a titolo gratuito.
18. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il DPO al conferimento degli incarichi e quest’ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale del DPO,



senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

19. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del DPO.

Art. 6 **Criteri di valutazione**

1. Nella valutazione dei *curricula* - **fase a)** - la Commissione tiene conto dei criteri di seguito riportati.

Titoli (max 7 punti)		
a)	Laurea triennale o di primo livello: Votazione da 106 a 110 compresa la lode (0,5 per ogni punto di laurea in più dopo 105)	Punti: max 2,5
b)	Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica (DL, LM, LS)	Punti: max 1
c)	Master di durata almeno annuale: max n. 2 master per 1 punto ciascuno	Punti: max 2
d)	Formazione specialistica e professionale (con attestazione) coerenti con il settore relativo al Codice prescelto: max n. 3 corsi per 0,5 punti ciascuno	Punti: max 1,5
Esperienze professionali* (max 18 punti)		
d)	Esperienza* in relazione alle "competenze specifiche richieste" di cui all'Allegato n. 2	

*Saranno considerate nella valutazione tutte le esperienze maturate, comprese quelle relative ai periodi minimi richiesti per l'ammissibilità.

Art. 7 **Incarico, durata e trattamento economico**

1. L'incarico di lavoro autonomo, con partita I.V.A. risulta legato alle esigenze del progetto - Progetto "Lavoro agile per il futuro della PA" a valere sul PON "Governance e Capacità istituzionale" 2014/2020, Asse 1, Azione 1.3.5. CUP J89D16001240006 e potrà avere una durata massima legata alla scadenza del progetto prevista, salvo proroghe, al 10 giugno 2022.
2. L'incarico può essere sottoposto a valutazione, da parte dell'Amministrazione ai fini della conferma della durata, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro.
3. Possono essere ammesse proroghe, nei limiti previsti dalla normativa.
4. I termini, le modalità e le ulteriori condizioni di espletamento dell'incarico sono specificati nel contratto che regola il rapporto di lavoro.
5. L'ammontare del corrispettivo, da corrisondersi indicativamente con cadenza bimestrale per giornata/persona, è definito secondo i parametri di cui all'art. 7 comma 8 del citato "Regolamento".
6. La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia nonché di pubblicità degli stessi.



Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento per le pari opportunità. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati contenuti nelle domande pervenute e nei relativi allegati, sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.

Art. 9
Informazione e pubblicità

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del DPO www.pariopportunita.gov.it.
2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente, tramite la casella di posta elettronica politichepariopportunita@pec.governo.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 giugno 2021.
3. Sul sito internet del DPO www.pariopportunita.gov.it sarà data diffusione dei chiarimenti nonché di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa all'Avviso.
4. Responsabile del procedimento: dott. Francesco Squeglia.